



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente

Ordinanza n. 1491 del 23/08/2023

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITÀ' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E LORO DETENZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "NOTTE BIANCA 2023" IN PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO DI LUCCA OIL 26 AGOSTO 2023

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Centro Storico di Lucca il 26 agosto 2023 avrà luogo la manifestazione temporanea denominata "Notte Bianca 2023", con le principali piazze animate da esibizioni musicali, intrattenimenti e spettacolo di arti varie e sport, oltre all'apertura straordinaria delle attività commerciali e attrazioni artistiche e culturali;

- al riguardo è pervenuta richiesta da parte della Questura di Lucca, prot n. 137376 del 17/08/2023, integrata con nota prot. n. 140283 del 23/08/2023, volta a disporre:

a) il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 26 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente agli alimenti, per gli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione dove è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, solo la vendita in contenitori di vetro o metallo;

b) il divieto di detenzione (portare a seguito), dalle ore 21.00 di sabato 26 alle ore 06.00 di domenica 27 agosto 2023, di recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del centro storico;

c) il divieto di vendita di bevande alcoliche ed aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, dalle ore 2.00 alle ore 6.00 del giorno 27 agosto 2023, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del centro storico compresi gli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare nella medesima zona;

dato atto che comunque :

la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo (la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori è sempre vietata);

i limiti alla somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.lgs 117/2007) la rendono comunque vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);



sono già previsti limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);

permane l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

considerato:

che le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

quanto sopra premesso, ritenuto di disporre:

- a) **il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 26 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro**, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente agli alimenti, per gli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione dove è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, solo la vendita in contenitori di vetro o metallo;
- b) **il divieto di detenzione** (portare a seguito), **dalle ore 21.00 di sabato 26 alle ore 06.00 di domenica 27 agosto 2023, di recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del centro storico;**
- c) **il divieto di vendita di bevande alcoliche** ed aventi contenuto alcolico **anche inferiore al 21% del volume**, dalle ore 2.00 alle ore 6.00 del giorno 27 agosto 2023, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del centro storico compresi gli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare nella medesima zona;

visti:

- l'art. 50 il D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;
- l'art. 42, comma 3, del vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura prot. n.137376 del 17/08/2023;

ORDINA



ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018, e dell'art. 42 comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana,;

a) il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle ore 18.00 del 26 agosto alle ore 06.00 del del giorno successivo, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente agli alimenti, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del Centro Storico ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione dove è vietata, nelle medesime fasce sopra dette, solo la vendita in contenitori di vetro o metallo;

b) il divieto di detenzione (portare a seguito), dalle ore 21.00 di sabato 26 alle ore 06.00 di domenica 27 agosto 2023, di recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo nell'area del centro storico;


c) il divieto di vendita di bevande alcoliche ed aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, dalle ore 2.00 alle ore 6.00 del giorno 27 agosto 2023, agli esercizi commerciali ubicati nell'area del centro storico compresi gli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare nella medesima zona;

dispone

- che ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmesso alle Associazioni di Categoria;
- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto agli esercizi commerciali interessati, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- che resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via



straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI LUCCA	U	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0140740/2023 del 24/08/2023 - 9.4.1 Firmatario: MARIO PARDINI Documento Principale		Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da Grasseschi Antonella il giorno 24/08/2023 attraverso il software gestionale in uso